



Comune di Marmirolo

Ufficio Tecnico

PROCEDURE EDILIZIE A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

In riferimento al "Comunicato della Direzione Generale Territorio e Urbanistica" del 08/10/2010, sono cinque le procedure edilizie operative in Regione Lombardia a far data dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, ovvero:

- Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.) alternativa al permesso di costruire di cui al punto precedente, fatta eccezione per gli interventi assoggettati in via principale a S.C.I.A., nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire
- S.C.I.A. per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente:
 - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001
 - interventi di restauro e di risanamento conservativo
 - interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001
- Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001
- Comunicazione per le opere di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del D.P.R. n. 380/2001

Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della S.C.I.A., applicabile nell'ambito sopra delineato, si precisa che, nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla S.C.I.A. deve essere allegato lo specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può essere sostituito da S.C.I.A.

Si richiama l'attenzione sugli adempimenti dovuti nel caso di interventi da realizzarsi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici: i relativi progetti sono soggetti all'esame di impatto paesistico previsto dal P.T.R. (vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano Paesaggistico e DGR. n. 11045/2002). In tal caso, se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza, alla S.C.I.A. deve essere allegato l'esame di impatto paesistico, sopra soglia deve essere acquisito, preliminarmente alla presentazione della S.C.I.A., il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.